sonova
HEAR THE WORLD

Codice Condotta Fornitori

Indice dei contenuti

01 Introduzione

02 Pratiche di lavoro e diritti umani

03 Salute e sicurezza sul lavoro

04 Pratiche ambientali

05 Etica e conformità

06 Monitoraggio e punto di contatto

07 Approvazione e revisioni

sonova
HEAR THE WORLD
PHONAK
unitron
AudioNova
SENNHEISER
ADVANCED BIONICS

1. INTRODUZIONE

Alla Sonova Holding AG (collettivamente con le sue società affiliate "Sonova" o "noi"), immaginiamo un mondo in cui tutti possano godere del piacere dell'udito e quindi vivere una vita senza limitazioni. Nel perseguire la nostra visione, abbiamo standard elevati per il modo in cui conduciamo gli affari, anche per quanto riguarda la responsabilità sociale e ambientale, l'etica aziendale e la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Ciò include il rispetto dei diritti umani e del lavoro fondamentali, nonché standard rigorosi in materia di salute, sicurezza e ambiente. Sonova promuove i valori sociali e ambientali del Global Compact delle Nazioni Unite (di seguito "ONU") e dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (di seguito "UNGP") e utilizza la propria influenza, ove possibile, per incoraggiarne l'adozione.

Ci impegniamo a mantenere questi elevati standard di condotta etica quando interagiamo con colleghi, clienti, fornitori, partner commerciali, azionisti e altre parti interessate. Questo impegno è definito nel Codice di condotta di Sonova (disponibile su www.sonova.com). Ci aspettiamo un impegno da parte dei fornitori di Sonova (di seguito "Fornitori", e come definito di seguito) ad aderire agli stessi standard adattati nel presente Codice di Condotta dei Fornitori di Sonova (di seguito "CdCF").

Il presente CdCF integra il Codice di condotta Sonova e definisce gli standard che devono essere rispettati da tutti i fornitori, sottolineando che Sonova considera i propri fornitori come partner e si preoccupa del modo in cui i fornitori operano quando forniscono beni o servizi a Sonova. Ci aspettiamo che i nostri fornitori si conformino a questa CdCF o a standard e principi non meno rigorosi di quelli in essa contenuti. Sonova intende collaborare con i fornitori per garantire che siano in grado di soddisfare e superare le aspettative minime di questa CdCF.

La presente CdCF non sostituisce le leggi locali o i contratti di lavoro. Laddove la conformità alla CdCF possa violare le leggi locali o i contratti collettivi di lavoro, i Fornitori sono tenuti a rispettare i requisiti locali cercando di mantenere le aspettative stipulate nella presente CdCF e a informare Sonova di tale conflitto per eventuali misure di mitigazione. I fornitori devono disporre di un'organizzazione e di procedure di governance adeguate per garantire la conformità alla presente CdCF e alle leggi e ai regolamenti applicabili.

L'CdCF si basa e contribuisce all'attuazione del nostro impegno nei confronti degli standard del Global Compact delle Nazioni Unite, degli UNGP, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (di seguito "ILO"), della Carta Internazionale dei Diritti delle Nazioni Unite (ossia, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali), i Principi dell'ONU sui Diritti dei Bambini e delle Imprese, le Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (di seguito "OCSE") per le Imprese Multinazionali, la Guida dell'OCSE sulla Due Diligence per le Catene di Fornitura Responsabili di Minerali provenienti da Aree di Conflitto e ad Alto Rischio (di seguito "Guida dell'OCSE per i Minerali"), altri standard internazionali o buone pratiche accettate, nonché le leggi e i regolamenti locali applicabili.

La CdCF si applica ai fornitori da cui Sonova si rifornisce di beni e/o servizi.

Mura
sonov

2. PRATICHE DI LAVORO E DIRITTI UMANI

Sonova si impegna a condurre gli affari in modo da rispettare i diritti e la dignità di tutte le persone. Il nostro impegno è evidenziato nella nostra Politica sui diritti umani di Sonova (disponibile su www.sonova.com), che fornisce un quadro comune per la responsabilità dell'azienda nel rispetto dei diritti umani.

Sonova ritiene che tutti i lavoratori della nostra catena di fornitura meritino un luogo di lavoro equo, etico e sicuro. I lavoratori devono essere trattati con la massima dignità e rispetto e i fornitori devono rispettare i diritti umani fondamentali, come stabilito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

Sonova si impegna a lavorare con fornitori che operano in modo coerente con i nostri valori e principi etici, compreso il rispetto dei diritti umani. Come stabilito dagli UNGP, i fornitori sono tenuti a condurre una due diligence sui diritti umani su tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, che comprende almeno quelli espressi nella Carta internazionale dei diritti umani e i principi relativi ai diritti fondamentali stabiliti nella Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. La Politica sui diritti umani di Sonova può essere un utile riferimento per i Fornitori per soddisfare questa aspettativa.

2.1 Lavoro minorile

Sonova non tollera l'uso di lavoro minorile illegale e non si impegnerà con nessun fornitore che utilizzi tale lavoro in nessuna delle sue strutture in tutto il mondo. In linea con la Convenzione ILO n. 138, l'impiego o il lavoro non possono essere autorizzati al di sotto dell'età minima locale per l'impiego legale o di 15 anni (14 in alcuni Paesi, se adeguatamente giustificato), a seconda di quale sia la più alta. Una condizione è che la salute, sicurezza e la morale dei giovani interessati siano pienamente protetti e che abbiano ricevuto un'adeguata istruzione specifica o formazione professionale nel ramo di attività in questione (tutele speciali per i giovani lavoratori). In ogni caso, i lavori pericolosi non possono essere svolti da minori di 18 anni. I fornitori devono garantire il rispetto dell'età minima di assunzione per tutti i loro dipendenti diretti o indiretti, a tempo pieno o parziale, come previsto dai principi dell'OIL e dalle leggi nazionali applicabili.

Sonova sostiene lo sviluppo di programmi legittimi di apprendistato sul posto di lavoro a beneficio dei giovani, a condizione che siano conformi a tutte le leggi applicabili e alla presente CdCF.

I fornitori devono disporre di processi adeguati per verificare l'età dei dipendenti. Se un Fornitore viene a conoscenza di un bambino impegnato in attività di lavoro minorile vietate, dovrà stabilire un piano adeguato per sostenere il bambino, che può comportare l'allontanamento dal luogo di lavoro pur continuando a pagargli lo stipendio e il costo della formazione formale o professionale, l'alloggio o altri costi, se necessario, fino all'età adulta. Tali politiche e programmi devono essere conformi alle disposizioni degli standard ILO pertinenti.

2.2 Schiavitù moderna

In qualità di leader globale nelle soluzioni innovative per la cura dell'udito, Sonova ha la responsabilità di combattere diligentemente la schiavitù e il traffico di esseri umani in tutto il mondo. Per questo motivo, Sonova si impegna a prevenire la schiavitù e il traffico di esseri umani nelle sue attività aziendali e a combattere la schiavitù moderna nella sua catena di fornitura.

La schiavitù moderna è un termine generico che descrive situazioni in cui la coercizione, le minacce o l'inganno sono utilizzati per sfruttare le vittime e minare la loro libertà. Le tipologie di schiavitù moderna comprendono la tratta di persone, la schiavitù, la servitù, il lavoro forzato,

schiavitù, servitù, lavoro forzato, servitù per debiti, reclutamento ingannevole di manodopera o servizi, sfruttamento del lavoro minorile e le peggiori forme di lavoro minorile (come definito nell'articolo 3 della Convenzione ILO n. 182).

I fornitori non devono partecipare al traffico di lavoratori o sfruttare in altro modo i lavoratori con la minaccia, la forza, la coercizione, il rapimento o la frode. I fornitori non devono utilizzare il lavoro forzato - schiavizzato, imprigionato, vincolato o in altro modo - in nessuna delle loro strutture in tutto il mondo. Il lavoro deve essere volontario e i lavoratori devono essere liberi di abbandonare il lavoro e di porre fine al loro rapporto di lavoro con un ragionevole preavviso. I fornitori non devono richiedere ai lavoratori di consegnare documenti di identità, passaporti o permessi di lavoro rilasciati dal governo come condizione per l'impiego.

Inoltre, i fornitori devono rispettare i divieti relativi ai prodotti realizzati con lavoro forzato, compreso il lavoro minorile forzato o coatto.

2.3 Pratiche disciplinari

I Fornitori non devono impegnarsi o consentire abusi fisici, verbali o psicologici o coercizione come mezzo di disciplina o controllo. Ciò include minacce di violenza, molestie o restrizioni irragionevoli all'ingresso o all'uscita dalle strutture lavorative e residenziali (laddove queste ultime siano fornite dai Fornitori).

2.4 Orario di lavoro

I Fornitori devono garantire che l'orario di lavoro, compresi gli straordinari, non superi i requisiti di legge applicabili e, laddove tali requisiti non esistano, seguire gli standard dell'ILO in materia di orario di lavoro e giorni di riposo.

I fornitori devono concedere permessi, pause e congedi appropriati ai propri lavoratori in conformità alle leggi locali, agli standard ILO, ai contratti collettivi e/o ai parametri di riferimento del settore, a seconda di quale sia la maggiore tutela dei lavoratori.

2.5 Salari e benefit

I fornitori devono retribuire i propri lavoratori in modo equo, nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salario minimo, ore di lavoro straordinario e altri benefici previsti dalla legge (ad esempio, permessi retribuiti, contributi previdenziali, ecc.)

Le detrazioni come misura disciplinare saranno effettuate solo in conformità alle leggi locali. Per ogni periodo di paga, i Fornitori devono fornire ai lavoratori un prospetto salariale tempestivo e comprensibile, che includa informazioni sufficienti a verificare l'accuratezza del compenso rispetto al lavoro svolto. I fornitori sono inoltre tenuti a comunicare ai propri dipendenti l'eventuale necessità di straordinari e la relativa retribuzione.

Deve essere garantita la parità di retribuzione a parità di lavoro
- I lavoratori temporanei, gli appaltatori o i lavoratori in prova devono avere diritto alla stessa retribuzione dei loro colleghi assunti direttamente e a tempo indeterminato.

L'utilizzo di manodopera temporanea, in trasferta o esternalizzata deve avvenire nei limiti delle leggi locali.

2.6 Non discriminazione

Sonova vieta la discriminazione basata sull'origine etnica o nazionale, la religione, l'orientamento sessuale, lo stato civile, il genere o l'identità di genere, l'età, la disabilità, lo stato di salute o qualsiasi altro status legalmente protetto nelle pratiche di assunzione e di impiego, quali salari, promozioni, premi e accesso alla formazione. I fornitori devono garantire un luogo di lavoro privo di tali discriminazioni.

2.7 Libertà di associazione

I fornitori devono rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente, di aderire a organizzazioni di lavoratori (compresi i sindacati), di chiedere rappresentanza, di contrattare collettivamente, di riunirsi pacificamente o di astenersi da tali attività, come consentito e in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

di astenersi da tali attività, come consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I fornitori devono garantire che i lavoratori possano svolgere tali attività senza timore di discriminazioni, rappresaglie, intimidazioni o molestie. Quando la legge limita la libertà di associazione e di contrattazione collettiva, i Fornitori sono tenuti a perseguire altri modi per avviare un dialogo significativo con i lavoratori sulle questioni occupazionali e sui problemi del luogo di lavoro.

2.8 Molestie

I Fornitori non devono tollerare alcuna forma di molestia - sia essa sessuale, fisica o psicologica - sul luogo di lavoro, devono prendere sul serio tutti i potenziali incidenti, indagare tempestivamente su tutte le accuse di molestie e imporre in modo equo e adeguato azioni disciplinari fino al licenziamento per coloro che sono stati scoperti a tenere tali comportamenti.

2.9 Minerali dei conflitti

I minerali dei conflitti si riferiscono ad alcuni minerali, in particolare tantalio, stagno, tungsteno e relativi minerali e oro, che vengono estratti in aree colpite da conflitti e ad alto rischio, caratterizzate dalla presenza di conflitti armati, violenza diffusa o altri rischi di danni alle persone. Sonova si impegna a prevenire l'uso di materiali di conflitto all'interno dei suoi prodotti e della sua catena di fornitura e richiede che tutti i suoi fornitori condividano questo obiettivo, garantendo che i minerali contenuti nei prodotti e nei materiali forniti a Sonova provengano da fonti prive di conflitti. Sonova segue inoltre i quadri e gli standard previsti dalla Guida OCSE per i minerali e dal Regolamento UE sui minerali dei conflitti. I fornitori si impegnano a condurre una due diligence della catena di fornitura per valutare l'esposizione al rischio. Si raccomanda ai fornitori di utilizzare la Guida OCSE per i minerali come base, in quanto si applica a tutti coloro che forniscono o utilizzano minerali provenienti da aree di conflitto o ad alto rischio.

I fornitori coinvolti nella produzione di beni devono monitorare e, se del caso, riferire sull'utilizzo e sull'origine dei materiali disciplinati dal Regolamento UE sui minerali dei conflitti e da tutte le altre normative e leggi locali applicabili per consentire una gestione responsabile della catena di fornitura dei minerali provenienti da aree colpite da conflitti. I fornitori devono intraprendere procedure di due diligence per garantire il rispetto di tali leggi e regolamenti e devono mettere a disposizione di Sonova, su richiesta, tali misure di due diligence. I fornitori devono collaborare con Sonova nel suo processo di due diligence e nel rispondere a qualsiasi potenziale richiesta relativa ai minerali utilizzati nei nostri prodotti.

2.10 Nessun effetto negativo sulla comunità locale

I Fornitori sono tenuti a preservare l'uso delle risorse naturali, tra cui acqua, combustibili fossili e minerali, e a proteggere le comunità, in particolare le popolazioni indigene, e l'ambiente che circonda le loro strutture. Laddove la conservazione sia impossibile, i Fornitori dovranno prendere in considerazione pratiche alternative come la modifica della produzione, l'aggiornamento dei processi di manutenzione e degli impianti, la sostituzione dei materiali, il riutilizzo, il riciclaggio o altri mezzi.

INPUT
TRN

3. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I Fornitori devono garantire ai propri lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre e devono rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza.

3.1 Esposizione ai pericoli

I fornitori devono identificare, valutare e controllare l'esposizione dei lavoratori a qualsiasi rischio, in particolare ad agenti chimici, biologici e fisici pericolosi. I rischi potenziali devono essere eliminati o controllati attraverso un'adeguata progettazione, controlli tecnici e amministrativi, procedure di lavoro sicure, stoccaggio o manutenzione preventiva che garantisca un'adeguata circolazione dell'aria, illuminazione e temperatura. Quando i pericoli non possono essere adeguatamente controllati con tali mezzi, i Fornitori devono fornire ai propri lavoratori dispositivi di protezione individuale appropriati e in buono stato di manutenzione e devono assicurarne l'uso.

I fornitori devono inoltre implementare un programma di manutenzione regolare delle attrezzature. I fornitori devono valutare periodicamente i macchinari di produzione e di altro tipo per individuare eventuali rischi per la sicurezza. I fornitori devono risolvere tempestivamente i pericoli individuati, al fine di mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Inoltre, i fornitori devono rendere disponibili informazioni sulla sicurezza per informare, formare e proteggere i dipendenti dai pericoli.

3.2 Preparazione alle emergenze

I fornitori devono identificare e pianificare le potenziali situazioni di emergenza sul luogo di lavoro e negli alloggi messi a disposizione dall'azienda e ridurne al minimo l'impatto attuando piani di emergenza e procedure di risposta.

3.3 Infortuni e malattie professionali

I fornitori devono implementare procedure e sistemi per prevenire, gestire, monitorare e segnalare gli infortuni e le malattie professionali, comprese le disposizioni per: incoraggiare la segnalazione dei lavoratori; classificare e registrare i casi di infortunio e malattia; fornire cure mediche ragionevoli; indagare sui casi e attuare azioni correttive per eliminarne le cause; facilitare il ritorno dei lavoratori al lavoro.

3.4 Igiene, alimentazione e alloggio

I fornitori devono garantire ai propri lavoratori un accesso ragionevole a servizi igienici puliti e acqua potabile. Le condizioni igieniche devono essere soddisfacenti e pulite. Se i fornitori mettono a disposizione una mensa o altre strutture per il vitto, devono prevedere strutture igieniche per la preparazione, la conservazione e il consumo degli alimenti. Se i fornitori mettono a disposizione dei lavoratori strutture residenziali, devono fornire alloggi puliti e sicuri, garantendo condizioni di vita accettabili per tutti i dipendenti.

3.5 Salute e Comunicazione sulla salute e sulla sicurezza

I fornitori devono garantire che i loro lavoratori ricevano informazioni e formazione adeguate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che devono essere accessibili a tutti i dipendenti e fornite nella loro lingua principale.

I fornitori dovranno ottenere, mantenere aggiornati e rispettare tutti i permessi sanitari e di sicurezza richiesti e seguire i requisiti operativi e di rendicontazione applicabili.

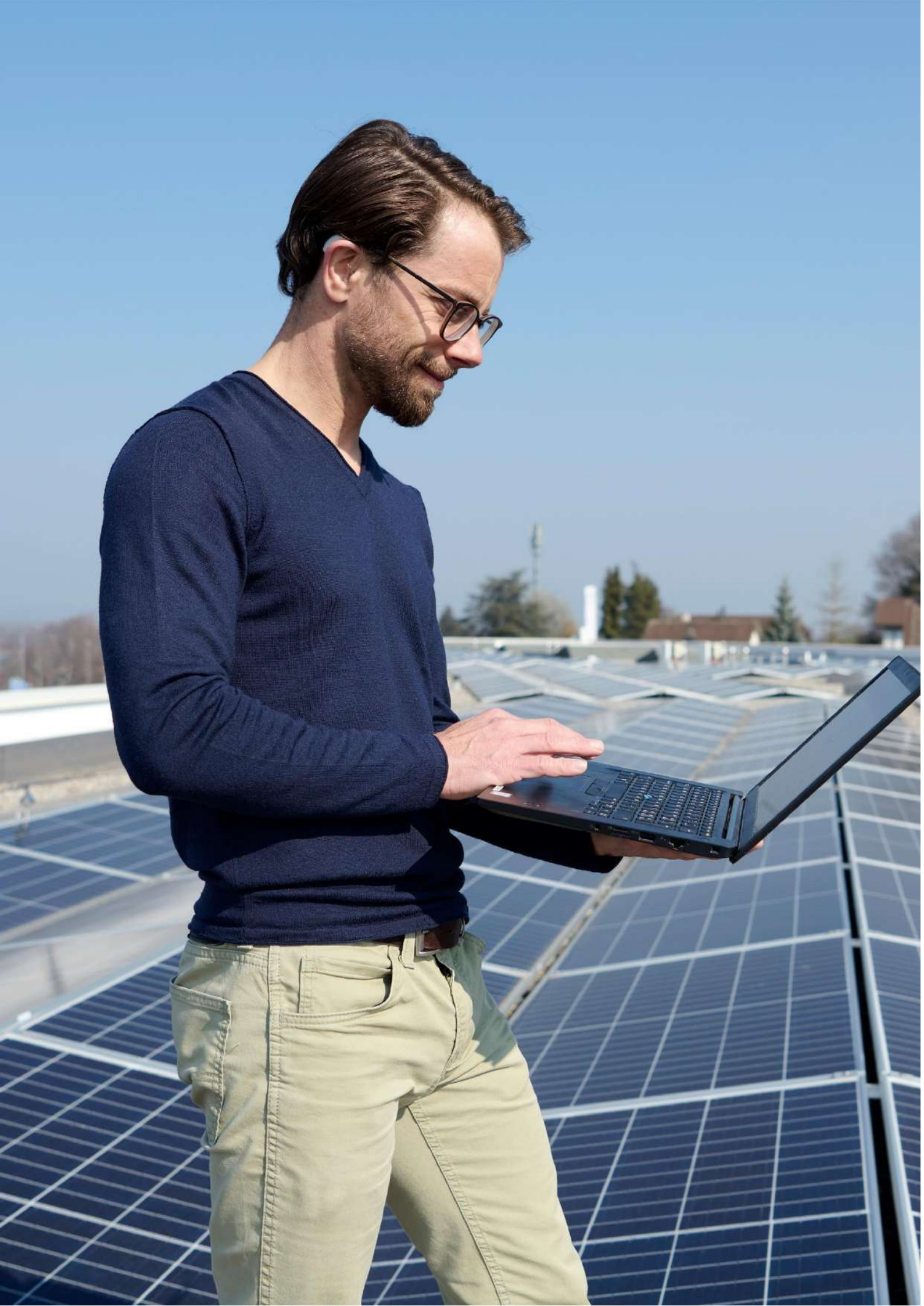

4. PRATICHE AMBIENTALI

Sonova si è impegnata esplicitamente a proteggere il pianeta e a perseguire pratiche rispettose dell'ambiente. I fornitori sono tenuti a collaborare con Sonova nel perseguimento degli obiettivi ambientali.

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e le normative ambientali applicabili. I fornitori devono fornire prodotti e condurre operazioni commerciali in modo da proteggere e sostenere l'ambiente, dimostrando al contempo responsabilità e trasparenza nelle pratiche di sostenibilità.

I fornitori sono fortemente incoraggiati a misurare e monitorare le loro prestazioni ambientali, cercando opportunità per ridurre la loro impronta ambientale attraverso obiettivi e programmi.

I fornitori collaboreranno con Sonova e forniranno a Sonova tutti i dati e le informazioni (ad esempio, pesi netti e lordi dei prodotti, materiali dei componenti, consumi energetici, ecc.) per consentire la comunicazione dei dati sulla sostenibilità ambientale dei prodotti/servizi di Sonova a piattaforme di terze parti indipendenti in forma anonima, come richiesto ai fini della rendicontazione esterna, del benchmarking e dell'audit.

I fornitori devono ottenere e mantenere aggiornati tutti i permessi, le licenze, le approvazioni e le registrazioni ambientali richieste e rispettare i requisiti operativi e di rendicontazione applicabili.

4.1 Gestione dell'energia

I fornitori devono implementare un approccio sistematico per risparmiare il consumo di energia e ridurre gli impatti ambientali correlati. I fornitori devono implementare metodi efficaci dal punto di vista dei costi per migliorare l'efficienza energetica e ridurre al minimo il consumo di energia.

consumo energetico e sono fortemente incoraggiati a scegliere fonti rinnovabili a basse emissioni di carbonio per alimentare le loro attività.

4.2 Azione per il clima

Nell'ambito degli sforzi condivisi per decarbonizzare la nostra catena del valore, i Fornitori sono fortemente incoraggiati a identificare e implementare strategie di decarbonizzazione e a incentivare i propri fornitori a fare lo stesso.

I fornitori dovranno quantificare, monitorare e divulgare le loro emissioni di gas a effetto serra di Ambito 1, Ambito 2 e Ambito 3 (di seguito "GHG"), allineando la loro contabilizzazione dei GHG al quadro del GHG Protocol. I fornitori sono inoltre fortemente incoraggiati ad allineare i propri obiettivi di decarbonizzazione all'Accordo di Parigi e a fissare obiettivi basati sulla scienza in linea con l'iniziativa Science-Based Target (SBTi).

Se disponibili, i fornitori forniranno a Sonova dati specifici sull'impronta di gas serra dei prodotti/servizi per perfezionare la contabilità delle emissioni di carbonio della catena di fornitura di Sonova e la strategia di decarbonizzazione (ad esempio, fattori di emissione specifici per i fornitori).

4.3 Gestione dell'acqua

I fornitori devono implementare sistemi per prevenire, gestire correttamente e comunicare fuoriuscite e rilasci accidentali nell'ambiente.

I fornitori devono monitorare le fonti e il consumo di acqua, ricercando costantemente opportunità per ridurne il prelievo.

I fornitori devono implementare un approccio sistematico per identificare, controllare e ridurre le acque reflue prodotte dalle proprie attività, nonché per prevenire la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento.

4.4 Gestione dei rifiuti ed economia circolare

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di etichettatura, riciclaggio e smaltimento di prodotti chimici e materiali, in particolare quelli designati come rifiuti pericolosi.

I fornitori si impegneranno a ridurre o eliminare i rifiuti di qualsiasi tipo, implementando misure di conservazione adeguate nelle proprie strutture, nei processi di manutenzione e produzione e riciclando, riutilizzando o sostituendo i materiali. I fornitori dovranno adottare un approccio sistematico e sostenibile per identificare, gestire, ridurre e smaltire o riciclare in modo responsabile i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I fornitori sono fortemente incoraggiati ad abbracciare i principi della circolarità, progettando prodotti e componenti con una durata di vita più lunga e un uso limitato delle risorse, preferendo materiali riutilizzati o secondari. I fornitori sono inoltre incoraggiati a promuovere la raccolta, la riparazione e il riciclaggio dei componenti usati, laddove possibile.

I fornitori sono incoraggiati a contribuire alla riduzione dei rifiuti e degli imballaggi preferendo imballaggi riutilizzabili che possono essere facilmente restituiti ai fornitori, o cartone riciclato leggero e ottimizzato nelle dimensioni, compresi gli inserti, grazie alla facilità di riciclaggio globale. I fornitori devono evitare imballaggi non riciclabili o difficili da differenziare. Sebbene sia necessario garantire la qualità, la sicurezza e l'affidabilità dei prodotti, è necessario evitare gli imballaggi non necessari.

4.5 Emissioni e prevenzione dell'inquinamento

Le emissioni e gli scarichi di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti devono essere ridotti al minimo o, ove possibile, eliminati alla fonte.

Le emissioni nell'aria di sostanze chimiche organiche volatili, aerosol, corrosivi, particolati, sostanze chimiche che riducono l'ozono e prodotti di combustione generati dalle operazioni devono essere caratterizzate, monitorate di routine, controllate e trattate come richiesto prima dello scarico. I fornitori devono effettuare un monitoraggio di routine delle prestazioni dei propri sistemi di controllo delle emissioni atmosferiche.

4.6 Biodiversità

I Fornitori devono intraprendere azioni appropriate per garantire la protezione e la gestione degli ecosistemi e della biodiversità in tutte le loro attività.

Per quanto possibile, i fornitori dovranno evitare l'uso di prodotti forestali vergini e non dovranno contribuire alla deforestazione.

4.7 Restrizioni sui materiali

I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi, le normative e i requisiti dei clienti in materia di divieto o limitazione di sostanze specifiche nei prodotti e nella produzione, compresa l'etichettatura per il riciclaggio e lo smaltimento.

I fornitori devono rispettare la Direttiva UE sulla restrizione delle sostanze pericolose, che regola l'uso di metalli pesanti e composti alogenati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e il Regolamento UE sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche per la produzione e l'uso sicuri delle sostanze chimiche durante il loro ciclo di vita.

5. ETICA E CONFORMITÀ

I fornitori sono tenuti a condurre le loro attività secondo elevati standard etici e devono rispettare la presente CdCF in tutti i rapporti commerciali con Sonova. Inoltre, i fornitori sono tenuti ad adottare standard che coprano gli stessi principi e contenuti inclusi nella nostra CdCF con i propri fornitori e lungo le loro catene di fornitura.

L'adesione agli standard contenuti in questa CdCF è uno dei criteri utilizzati nel processo di selezione e valutazione dei fornitori prima che Sonova si impegni con un determinato fornitore. Sonova esegue regolarmente analisi del rischio basate, tra l'altro, sul settore industriale, sui Paesi di provenienza e sulle operazioni. Tale analisi dei rischi include lo screening della conformità con la CdCF. In ogni caso, i fornitori devono conservare la documentazione necessaria a dimostrare la conformità alla presente CdCF e devono fornire a Sonova l'accesso a tale documentazione su richiesta di Sonova.

5.1 Divulgazione di informazioni

Tutte le transazioni commerciali devono essere effettuate in modo trasparente e riportate accuratamente nei libri e nei registri commerciali dei Fornitori. Le informazioni riguardanti i lavoratori (in particolare quelli vulnerabili o emarginati), la salute e la sicurezza, le pratiche ambientali, le attività commerciali, la struttura, la situazione finanziaria e le prestazioni devono essere divulgate in conformità alle normative vigenti e alle pratiche prevalenti del settore. La falsificazione dei registri o la falsa rappresentazione di condizioni o pratiche da parte dei Fornitori sono inaccettabili e possono comportare la cessazione del rapporto commerciale.

5.2 Anticorruzione

I Fornitori non dovranno impegnarsi in atti di corruzione o concussione, né con privati né con funzionari pubblici, in linea con la Politica globale anticorruzione di Sonova, la Convenzione anticorruzione dell'OCSE e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

In particolare, sono severamente vietate la corruzione, l'estorsione, l'appropriazione indebita e/o la concessione di benefici illeciti o contrari all'etica, in qualsiasi forma o modo. Tale divieto include la promessa, l'offerta, l'autorizzazione, la donazione o l'accettazione di qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente tramite terzi, per ottenere o mantenere un'attività commerciale o un vantaggio improprio. I fornitori devono implementare procedure di monitoraggio e applicazione per garantire la conformità alle leggi anticorruzione.

I dipendenti Sonova non possono accettare doni da persone o entità che trattano con l'Azienda se il dono è di valore più che modesto o se l'accettazione del dono potrebbe creare l'apparenza di un conflitto di interessi.

5.3 Conflitto di interessi

I fornitori devono comunicare a Sonova, ed evitare, qualsiasi situazione che possa costituire un conflitto di interessi. Tali situazioni comprendono i dipendenti Sonova che hanno interessi, professionali o privati, in qualsiasi punto della catena di fornitura del fornitore stesso.

5.4 Concorrenza leale

I fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di concorrenza leale e antitrust. In questo senso, i fornitori devono condurre la loro attività in modo coerente con la concorrenza leale, il che significa operare in ogni mercato rilevante in modo aperto e autonomo. Essi dovranno adottare pratiche commerciali corrette, tra cui una pubblicità accurata e veritiera.

5.5 Proprietà intellettuale

I fornitori sono tenuti a rispettare i diritti di proprietà intellettuale e a salvaguardare le informazioni dei clienti. I fornitori devono pertanto gestire la tecnologia ed elaborare le informazioni in modo da proteggere i diritti di proprietà intellettuale.

5.6 Privacy e protezione dei dati

I fornitori devono proteggere i dati personali dei loro partner commerciali, clienti, pazienti, dei loro stessi fornitori e di altri soggetti con cui essi o terzi che agiscono per loro conto intrattengono rapporti commerciali. I fornitori devono trattare i dati personali in conformità con le leggi, i regolamenti e le best practice applicabili in materia di protezione dei dati, implementando le misure tecniche e organizzative richieste in base a un approccio basato sul rischio e in modo tale da proteggere i dati stessi da qualsiasi violazione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità e/o da qualsiasi violazione da parte di terzi e/o uso improprio.

5.7 Sanzioni commerciali e controllo delle esportazioni

I fornitori devono identificare e rispettare le leggi applicabili in materia di sanzioni commerciali e controllo delle esportazioni, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi statunitensi, europee e svizzere in materia di sanzioni commerciali e controllo delle esportazioni. Sonova non si impegna con persone o aziende che sono state inserite dai governi negli elenchi delle parti sanzionate.

Accettando l'CdCF, i fornitori:

- Confermano di non rifornirsi di materiali che rientrano in un ordine di non rilascio emesso dalle autorità doganali e di protezione delle frontiere degli Stati Uniti;
- Confermare che né loro né le loro società affiliate, azionisti, direttori o funzionari sono stati precedentemente, o sono attualmente, inseriti in uno dei seguenti elenchi di parti soggette a restrizioni (di seguito "Parti soggette a restrizioni") liste di parti soggette a restrizioni (di seguito "Parti soggette a restrizioni"): la U.S. List of Specially Designated Nationals ("SDNs") and Blocked Persons, mantenuta dall'U.S. Treasury Department Office of Foreign Assets Control (di seguito "OFAC").
  Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Office of Foreign Assets Control (di seguito "OFAC"); la Debarred List e le liste di sanzioni contro la proliferazione gestite dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti; qualsiasi altra lista di sanzioni gestita dall'OFAC o dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti; la lista delle persone soggette a restrizioni (di seguito "Restricted Party").
  Elenco di entità, elenco di persone negate o elenco non verificato del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti; elenco consolidato di parti designate dell'UE; elenco di sanzioni dell'Ufficio per l'attuazione delle sanzioni finanziarie del Regno Unito; elenco di sanzioni ed embarghi della Svizzera; e qualsiasi altro elenco simile di parti soggette a restrizioni gestito dalle autorità di regolamentazione pertinenti in base alle sanzioni e ai controlli sulle esportazioni;
- Confermare di non essere attualmente posseduti al 50% o più, individualmente o in aggregato, da una o più Parti Limitate; e
- Dovranno informare immediatamente Sonova via e-mail (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica:compliance@sonova.com) se nel corso dei rapporti con Sonova: (i) essi, le loro società affiliate, gli azionisti o i direttori sono inseriti in uno degli elenchi di parti soggette a restrizioni di cui sopra; o (ii) diventano di proprietà del 50% o più, individualmente o in aggregato, di una o più Parti soggette a restrizioni.

6. MONITORAGGIO E PUNTO DI CONTATTO

Sonova si riserva il diritto di intraprendere valutazioni e audit (o di incaricare una terza parte di effettuare audit per suo conto), con ragionevole preavviso, con tutti i Fornitori, per verificare la conformità ai requisiti della presente CdCF.

In determinate circostanze, se i fornitori hanno dimostrato e continuano a dimostrare un impegno concreto per il miglioramento, Sonova è disposta a lavorare con loro per apportare miglioramenti attraverso l'impegno e la collaborazione. Ciò può includere audit, sviluppo e monitoraggio dell'avanzamento dei piani di azione correttivi, rinvio dei Fornitori a esperti esterni e altri ragionevoli piani di miglioramento.

I fornitori sono fortemente incoraggiati a fornire e comunicare un meccanismo di reclamo anonimo per i dipendenti per segnalare lamentele sul posto di lavoro, comprese eventuali preoccupazioni di attività illegali sul posto di lavoro, e a proteggere la riservatezza degli informatori, ove consentito dalla legge. I fornitori devono vietare le ritorsioni in caso di reclamo in buona fede e non devono subire intimidazioni o molestie. I fornitori devono indagare e intraprendere azioni correttive, se necessario, in tempi ragionevoli e informare Sonova dei casi che riguardano la sua attività.

Fatte salve le restrizioni imposte dalla legge, le violazioni sospette o percepite dei regolamenti, delle leggi e degli standard e dei principi stabiliti nella presente CdCF, comprese le politiche qui menzionate, devono essere prontamente segnalate in modo confidenziale attraverso la piattaforma Sonova SpeakUp (http://speakup.sonova.com), una hotline di conformità indipendente in cui chiunque abbia una preoccupazione legittima può esprimersi liberamente in modo anonimo, senza timore di ritorsioni.

Domande specifiche relative a questa CdCF e a qualsiasi politica qui menzionata possono essere rivolte a compliance@sonova.com

7. APPROVAZIONE E REVISIONI DELLA CdCF

La presente CdCF è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di Sonova. Sostituisce le versioni precedenti dei Principi dei fornitori del Gruppo Sonova ("SGSP") ed è in vigore dal 1° settembre 2024.

Sonova rivede periodicamente l'CdCF per assicurarne l'adozione e l'attuazione da parte dei propri Fornitori e per garantire che rifletta gli sviluppi delle legislazioni e dei regolamenti pertinenti, nonché l'applicazione delle migliori prassi. Tutte le revisioni saranno pubblicate sul sito www.sonova.com e comunicate ai Fornitori. Le revisioni diventeranno vincolanti per i Fornitori al momento della loro comunicazione. Sonova può richiedere periodicamente ai Fornitori di certificare formalmente la loro conformità alla CdCF e i Fornitori dovranno comunicare per iscritto a Sonova eventuali eccezioni alla loro certificazione.

La presente traduzione del Codice Condotta per i Fornitori è fornita unicamente per comodità. In caso di discrepanza tra la versione in lingua inglese English version of this CdCF e qualsiasi traduzione, prevarrà la versione in inglese.

Appendice: GLOSSARIO DEI TERMINI

Aree colpite da conflitti e ad alto rischio: Secondo la definizione contenuta nella OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-risk Areas, le aree interessate da conflitti e le aree ad alto rischio sono identificate dalla presenza di conflitti armati, violenza diffusa o altri rischi di danni alle persone. Il conflitto armato può assumere diverse forme, come ad esempio un conflitto di carattere internazionale o non internazionale. Le aree ad alto rischio possono includere zone di instabilità politica o repressione, debolezza istituzionale, insicurezza, crollo delle infrastrutture civili e violenza diffusa. Tali aree sono spesso caratterizzate da diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto nazionale o internazionale.

Minerali dei conflitti: Minerali contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro o metalli provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio.

Lavoro forzato: Secondo la definizione della Convenzione ILO n. 29, il lavoro forzato è un lavoro o un servizio che viene richiesto a qualsiasi persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la persona non si è offerta volontariamente.

Fornitore: Nel contesto di questa CdCF, un fornitore è un individuo o un'entità commerciale che fornisce beni, servizi o materie prime alla Sonova. In un contesto commerciale, un fornitore è tipicamente un'entità terza che produce o si approvvigiona di prodotti o servizi per la vendita o l'utilizzo da parte di un'altra azienda, nota come acquirente o cliente.

Traffico di persone: Come definito dal Protocollo di Palermo delle Nazioni Unite, la tratta di esseri umani è il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, la detenzione o l'accoglienza di persone, compreso lo scambio o il trasferimento del controllo su tali persone, mediante la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o l'elargizione o il ricevimento di pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un'altra persona, a scopo di sfruttamento.

Foresta vergine: Chiamata anche foresta primaria, foresta di vecchia crescita, foresta reale tardiva, foresta primordiale o foresta di prima crescita, una foresta vergine è una foresta che ha raggiunto una grande età senza un significativo disturbo dei suoi processi ecologici da parte dell'attività umana.

Le peggiori forme di lavoro minorile: Come definito nell'Articolo 3 dell'ILO Convention No. 182, le peggiori forme di lavoro minorile si riferiscono a tutte le forme di schiavitù o a pratiche simili alla schiavitù, come la vendita e la tratta di bambini, la servitù per debiti e la servitù della gleba e il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di bambini da impiegare nei conflitti armati; l'uso, il procurare o l'offerta di un bambino per la prostituzione, per la produzione di pornografia o per spettacoli pornografici; l'utilizzo, il procacciamento o l'offerta di un bambino per attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di stupefacenti, come definito nei trattati internazionali pertinenti; o il lavoro che, per la sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei bambini.

Certificazione del fornitore a Sonova

Istruzioni: Prima di compilare la presente certificazione, leggere il Codice di condotta dei fornitori di Sonova (di seguito "CdCF").

A nome del Fornitore, del suo gruppo e delle società affiliate, il sottoscritto riconosce e certifica quanto segue:

- Ho letto e compreso il CdCF.
- Con la presente confermo che ciascuna delle nostre strutture che fornisce beni o servizi alla Sonova rispetta gli standard e i principi ivi indicati, o i propri standard e principi non meno rigorosi di quelli della Sonova.
- Per quanto a mia conoscenza, né io, né i nostri direttori, funzionari, dipendenti o appaltatori siamo impegnati in attività o abbiamo interessi che violano la CdCF.

Nome: ……

Titolo: …….

Nome della società: ……

Indirizzo della società: ……

Firma: ……

Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Staefa
Switzerland

Phone +41 58 928 01 01
Fax +41 58 928 33 99
Email compliance@sonova.com

Website www.sonova.com

Our Core Brands

PHONAK unitron. AudioNova ADVANCED BIONICS

Licensed Brand

SENNHEISER

©Sonova AG 2024 All rights reserved